

occupate di singoli casi di miscele di rifiuti finiti in discariche non autorizzate, dal fatto che - come sopra ricordato - sono in corso ben tre procedimenti penali, che hanno interessato la costruzione dell'Autostrada A31 - detta Valdastico Sud.

In conclusione, sul punto, è chiaro che, finché il circuito economico non è virtuoso per l'attività di recupero o, in alternativa, per l'invio in discarica del rifiuto, nessuno recupererà correttamente e tutti cercheranno di smaltire i rifiuti, mediante illeciti processi di miscelazione. Viceversa, se con l'aiuto delle istituzioni, si riesce con un meccanismo impositivo a rendere vantaggioso il riciclo, la situazione è destinata a diventare virtuosa.

Infine, quasi a ulteriore riscontro della inefficienza del sistema impiantistico nella regione Veneto, sono stati elencati nel corso della relazione, con riferimento a ciascuna provincia, l'insistenza di numerosi siti contaminati, complessivamente, pari a n. 485, come indicato nella premessa della relazione, oggetto di controlli da parte dell'ARPA Veneto. Si tratta di siti in cui le concentrazioni degli agenti inquinanti sono così alte da imporre automaticamente le procedure di messa in sicurezza e di bonifica, ivi compresi quelli sopra indicati, conseguenti all'interruzione dell'attività illecita di trattamento dei rifiuti.

Accanto ai siti inquinati vi sono i siti potenzialmente inquinati, nei quali anche uno solo dei valori è superiore alle "concentrazioni soglia di contaminazione", al punto da richiedere la caratterizzazione dell'area e l'analisi di rischio, in modo da valutare eventuali ulteriori interventi.

In totale, tra siti inquinati e siti potenzialmente inquinati sul territorio regionale se ne contano complessivamente ben n. 559, censiti nell'anagrafe tenuta dall'Arpa Veneto, comunicata al Ministero dell'Ambiente, ai quali deve essere aggiunto il Sito di interesse nazionale di Porto Marghera.

Alcune criticità rilevate

1) Il trattamento dei fanghi

Di particolare rilevanza nella regione Veneto sono i processi di trattamento delle acque reflue urbane e della loro depurazione, che ha ricadute significative anche nel campo della gestione dei rifiuti, per effetto della produzione di rilevanti quantità di fanghi da depurazione, cioè, dei residui solidi prodotti attraverso lo sviluppo del fango attivo nel corso dell'ossidazione biologica; tale fango infatti deve essere successivamente separato, disidratato e, infine, destinato al recupero o allo smaltimento.

Invero, i fanghi prodotti dalla depurazione biologica delle acque reflue urbane vengono destinati al compostaggio, all'impiego in agricoltura, all'incenerimento e allo smaltimento in discarica, come illustrato nella relazione, con una particolare criticità connessa a un eccesso di produzione di tali fanghi, che spesso comporta il loro illecito smaltimento, con conseguente danneggiamento dei terreni nei quali vengono sparsi.

Sul punto va considerato che, nella regione Veneto insistono 26 impianti di compostaggio e di gestione anaerobica, nei quali i fanghi che subiscono operazioni di recupero R3 vengono per lo più compostati o sottoposti a trattamenti di ossidazione a temperatura ambiente, prima di essere riutilizzati a fini agronomici. Più che un vero processo di compostaggio, in alcuni impianti i fanghi subiscono una sorta di blanda biostabilizzazione, al fine di ridurre il loro grado di putrescibilità (circa l'80-90 per cento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, pari a 140-180.000 t/anno subisce un trattamento di compostaggio o stabilizzazione (R3), mentre solo il 10-20 per cento dei fanghi, pari a 20-40.000 t/a viene smaltito in discarica).

Infine, solo il 10-20 per cento dei fanghi destinati a recupero R3 viene avviato all'utilizzo diretto a fini agronomici in agricoltura, con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 99/1992, mentre il rimanente viene trasformato in compost e utilizzato in agricoltura come ammendante.

In tale contesto, si inserisce la vicenda della società Co.im.po. srl, sita in Adria, località di Cà Emo, che nella lavorazione dei fanghi faceva ricorso impropriamente all'uso di acido solforico, sicché, in data 22 settembre 2014, a seguito dello sversamento di tale sostanza da

un'autocisterna in una vasca interrata si verificava una reazione chimica, dalla quale scaturiva una nube tossica che ha provocato la morte di quattro lavoratori, addetti all'operazione.

La suddetta vicenda ha fatto emergere un problema diffuso in tutte le province venete, posto che i terreni agricoli disponibili sono limitati rispetto alle quantità di fanghi lavorati, divenuti fertilizzanti da esitare.

Non a caso, proprio nei confronti della società Co.im.po. è emersa l'ipotesi di reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, atteso che ingenti quantità di fanghi pompabili risultavano registrati solo in ingresso all'impianto, mentre solo di circa un quinto degli stessi veniva documentata l'uscita.

2) L'amianto

Altro tema affrontato nella relazione è quello relativo alla presenza dell'amianto, posto che nella regione manca una discarica per l'amianto, inteso come eternit, mentre l'amianto floccato viene esportato verso le ex miniere di salgemma della Germania est, dove viene depositato in normali discariche di superficie.

In tale situazione, si assiste purtroppo al disinteresse al problema dell'amianto da parte delle amministrazioni comunali venete, molte delle quali non hanno neanche fornito alla regione risposta alcuna in ordine alla presenza dell'amianto nelle scuole pubbliche e negli altri edifici pubblici.

3) Il traffico transfrontaliero dei rifiuti

Ancora, un intero paragrafo della relazione sulla Città metropolitana di Venezia (n.11) è dedicato al traffico transfrontaliero dei rifiuti, concernente i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di apparecchi dotati di tubi catodici, svolto da due impianti siti a Fossò (VE), facenti capo a due distinte società, la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, rispettivamente, amministrate da Cavinato Fabio e da Candian Lolita, entrambi rinviati a giudizio davanti il Tribunale di Venezia insieme ad altri coimputati.

Le due società, non solo, hanno conferito, illegittimamente, molte migliaia di tonnellate di rifiuti, costituiti dal vetro di tubi catodici asseritamente prodotto da bonifiche, in realtà mai effettuate, ad altri impianti non autorizzati, sul territorio nazionale - dove venivano miscelati con altre tipologie di rifiuti - con la falsa attestazione della non pericolosità e con un codice CER di "comodo" non pericoloso 191205, ma hanno addirittura esportato tali rifiuti a Hong Kong, in India e in Malaysia, facendoli passare come materia prima secondaria.

Del traffico transfrontaliero dei rifiuti ha parlato anche il comandante della Capitaneria di porto di Venezia, riferendo di una operazione denominata "Demeter II", che nel mese di febbraio 2013 aveva portato al sequestro di 74.200 kg di rifiuto plastico (PET macinato), detenuti in 5 container in area doganale da un'impresa terminalista e illecitamente dichiarati in bolletta doganale quali materia prima secondaria, mentre in realtà si trattava di rifiuti.

Successivamente, nell'ambito dell'operazione anzidetta, era intervenuto il sequestro di 986.000 kg di scaglie di laminazione contenute in 40 container, di fatto detenuti in area doganale del terminal TIV spa, del porto commerciale di Marghera,

Anche in questo caso non si trattava di materia prima secondaria, bensì di rifiuti, per la maggior parte, costituiti da materiali ferrosi, avanzi di lavorazione, nonché da materiale elettrico.

La loro destinazione era la Cina.

4) La discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina

La grave situazione in cui versa, ormai da dieci anni, la discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina, con rischi attuali e concreti di disastro ambientale, pone diversi problemi, a partire dalla responsabilità dello stesso comune che, nel lontano 1987, ha concluso con la società Aspica, poi, assorbita dalla Daneco Impianti spa un contratto per la gestione della discarica, senza responsabilità dell'ente gestore, che non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, rimasto a carico dello stesso comune.

Successivamente, nell'anno 2006, quando la situazione è esplosa in tutta la sua gravità, a causa delle modalità di gestione della discarica da parte della Daneco, come riconosciuta dalla sentenza del tribunale di Verona del 22 ottobre 2012, la provincia di Verona e, soprattutto, la regione Veneto sono rimaste inattive, lasciando il piccolo comune di Pescantina ad affrontare da solo le gravi tematiche concernenti i suoi rapporti contrattuali con la Daneco, ma soprattutto non intervenendo per mettere in sicurezza il sito.

Da ultimo, la regione Veneto, con note in data 14 aprile 2015 e 27 aprile 2016, ha inviato al Ministro dell'ambiente richiesta di inserimento del sito di Pescantina tra quelli di interesse nazionale. Le richieste della regione Veneto si limitano a esporre in modo drammatico la gravità della situazione, ma omettono del tutto di rappresentare le iniziative e gli interventi di competenza della stessa regione per impedire l'aggravamento della situazione, quale è andata maturando nel corso di ben due lustri, in quanto all'evidenza nessuna concreta iniziativa - con la liberazione di fondi necessari alla messa in sicurezza della discarica - è stata posta in essere dalla stessa regione Veneto, che arriva addirittura a richiedere il parere del Ministro su un progetto di parziale messa in sicurezza, relativa ai rifiuti speciali contenuti nella discarica, presentato dal comune di Pescantina.

Si è dunque in presenza di una iniziativa che appare volta a riversare sul Ministero le inadempienze e i costi della stessa regione Veneto, come sopra acclarati, mediante l'inserimento della discarica in un sito di interesse nazionale.

Comunque, alla nota del 14 aprile 2016 della regione Veneto ha dato puntuale riscontro, in data 29 aprile 2016, il direttore generale del Ministero dell'ambiente che, dopo aver auspicato la necessità di uno sforzo economico da parte della regione Veneto, in considerazione del fatto che il sito anzidetto risulta censito tra i siti contaminati di interesse pubblico del Piano regionale dei rifiuti, ha respinto la richiesta della regione Veneto sulla base dell'assorbente considerazione che le discariche non sono annoverate tra le tipologie di attività che definiscono l'interesse nazionale della criticità ambientale, a mente dell'articolo 252, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'articolo 36 bis della legge n. 134 del 2012.

5) La presenza delle sostanze perfluoroalchiliche nel vicentino

Infine, particolare attenzione la relazione dedica all'inquinamento da PFAS nella Valle del Chiampo in provincia di Vicenza, che vede un inquinamento della falda esteso per circa 160 Km² e il coinvolgimento di ambiti territoriali compresi nelle province di Vicenza, Verona e Padova.

Sul punto, la relazione in data 25 marzo 2013 dell'Istituto di Ricerca sulle Acque - CNR Area, a seguito dei campionamenti delle acque effettuati in oltre 30 comuni, in prevalenza, della provincia di Vicenza, ma anche nei comuni limitrofi di Padova e Verona, sottolinea l'esistenza di un possibile rischio sanitario per le popolazioni, che bevono queste acque, prelevate dalla falda.

Invero, la relazione dell'IRSA, nel rimarcare l'assenza di limiti di potabilità italiani o comunitari, opera un confronto tra le concentrazioni rilevate di PFOA e di PFAS con i limiti proposti in ambito US-EPA (400 ng/l per PFOA) o tedeschi (100 ng/l, per la somma dei perfluorurati per una esposizione decennale), pone in evidenza che nel bacino di Agno-Fratta-Gorzone - oggetto di interesse in questa sede - tali limiti sono ampiamente superati, considerato che vi sono concentrazioni crescenti da nord a sud, che raggiungono valori di PFOA superiori a 1000 ng/L e di PFAS totale superiori a 2000 ng/l(doc. 448/2).

A questo punto, i comuni interessati dalla predetta contaminazione hanno adottato una campagna di controllo dei pozzi, imponendo ai privati di sottoporre l'acqua atinta da tali pozzi a campionamento e analisi chimica per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche.

Sono intervenuti nella vicenda la Regione Veneto e l'Ente Gestore Acque Veronesi, che ha provveduto a installare filtri a carbone attivo presso gli impianti di adduzione dell'acqua

attinta dal campo Pozzi di Almisano di Lonigo, che approvvigiona i comuni di Arcole, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà.

Comunque, l'allarme nelle popolazioni interessate da tale fenomeno è notevolissimo. L'origine della contaminazione è stata individuata dall'ARPA negli scarichi dell'azienda chimica Miteni spa, posta nel comune di Trissino, la quale si è attivata con la realizzazione nell'area sud dello stabilimento di sei pozzi barriera, in continuo emungimento e trattamento delle acque con carboni attivi, mentre altri due sono stati realizzati e posti in funzione nel corso dell'anno 2015, allo scopo di pervenire all'emungimento di circa 110 mc/h. Probabilmente occorrerà realizzare altri pozzi, allo scopo di migliorare il funzionamento della barriera idraulica, che allo stato non consente un completo controllo della contaminazione a valle dello stabilimento.

Per quanto riguarda gli scarichi nel collettore consortile A.Ri.C.A., che trasferisce nel canale Fratta - Gorzone, all'altezza di Cologna Veneta (VR), i reflui depurati di cinque depuratori (Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vicentino e Lonigo, per un totale circa 2.300.000 abitanti equivalenti), l'ARPA, già nel 2013, aveva appurato: 1) che l'incidenza della contaminazione esistente nel corso d'acqua anzidetto era dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche nello scarico industriale della ditta Miteni spa, allacciata all'impianto di depurazione di Trissino, che contribuisce per il 96,989 per cento all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone; 2) che l'inquinamento delle acque era determinato dal fatto che gli impianti di depurazione in questione non erano in grado di abbattere questo tipo di sostanze, non essendo dotati di tecnologia adeguata, mentre la diminuzione della concentrazione allo scarico era dovuta esclusivamente all'effetto diluizione.

L'ARPA ha imposto alla società Miteni una serie di prescrizioni volte a ridurre la presenza nel collettore A.Ri.C.A. delle sostanze perfluoroalchiliche, mediante una corretta e costante gestione dei sistemi di filtrazione.

Gli interventi hanno prodotto qualche miglioramento, considerato che vi è un trend in diminuzione di tali sostanze sia in concentrazione, sia in flusso di massa. In particolare, la presenza dei composti a otto atomi di carbonio (PFOA e PFOS) è andata scemando nel tempo ed è stata sostituita dalla presenza di composti a quattro atomi (PFBA e PFBS), come emerge dalla relazione ARPA del mese di marzo 2015 (doc. 476/7).

Comunque, la diminuzione di PFOA e PFOS non è dovuta solo all'efficacia dei sistemi di trattamento, dal momento che gli stessi non sono adeguati ad abbattere in modo completo tutti i PFAS presenti nei vari flussi, ma principalmente è stata determinata dal fatto che la Miteni non impiega più il PFOA e il PFAS nei propri processi produttivi, avendoli sostituiti con il PFBA e con il PFBS.

Tuttavia, quand'anche la Miteni completasse l'attività di barrieramento posta in essere, mediante la realizzazione di ulteriori pozzi per l'emungimento delle acque a valle dello stabilimento industriale e il trattamento delle acque emunte con carboni attivi e riuscisse a trattenere le acque inquinate, i problemi non sarebbero risolti, posto che, come si è rilevato, l'azienda Miteni è insediata in area di ricarica di falda, in presenza di un acquifero indifferenziato, sicché è altamente probabile che questa contaminazione, non ancora definita nella sua complessità, contribuisca all'inquinamento della falda acquifera a valle, tanto più che la presenza pluridecennale sul sito di queste tipologie di produzioni fa presagire una contaminazione di natura storica.

Dunque, in questa vicenda, il passato pesa come un macigno.

Infine, le verifiche effettuate dall'ARPA Veneto sulle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti della Miteni - che vengono tuttora scaricate direttamente nel torrente Poscola, senza essere convogliate nello scarico aziendale, collettato al depuratore di Trissino - hanno riscontrato, nel corso delle analisi eseguite nel 2014, ancora alcuni valori fuori dai limiti fissati dalla regione nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 30 luglio 2014, n. 59.

La situazione sulle acque di scarico nel torrente Poscola, dunque, appare migliorata, se si considera che i PFAS totali, riscontrati dall'ARPA Veneto, a seguito dei campionamenti effettuati l'anno precedente, in data 4 luglio 2013 nelle acque di scarico della Miteni nel pozzo A, che comunica direttamente con il torrente Poscola, erano di 28320 ng/l, i PFOA di 16067 ng/l, i PFOS di 3460 ng/l.

In ogni caso, si è dunque in presenza di concentrazioni di PFAS, che sono ancora notevolmente superiori a quelle previste in ambito US-EPA, l'agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente.

Una situazione critica che, allo stato, sembra comunque destinata a rimanere invariata, dal momento che le acque di raffreddamento degli impianti della Miteni, contenenti le anzidette concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche, vengono tuttora sversate nel torrente Poscola, senza trattamento alcuno, con conseguente diffusione a valle dei contaminanti ivi presenti.

In tal modo, viene di fatto vanificata sia l'attività degli otto pozzi barriera, posizionati nell'area sud dello stabilimento, con il continuo emungimento delle acque e l'uso di carboni attivi, sia l'attività del depuratore di Trissino, in cui vengono convogliati gli scarichi aziendali.

Non v'è dubbio che il problema degli scarichi della Miteni deve essere affrontato in modo complessivo e non parziale, come avviene oggi. Invero, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, che hanno posto in evidenza il dato per cui il 97 per cento dell'apporto di PFAS scaricati nel Fratta - Gorzone proviene dagli scarichi della Miteni nella fognatura e quindi nel depuratore di Trissino (senza considerare gli altri scarichi inquinati da PFAS che la Miteni scarica nel torrente Poscola) - allo stato - risulta sufficientemente acclarato che proprio da questo sito giunge la quasi totalità dell'inquinamento dei PFAS nell'area del vicentino.

Pertanto, appare necessario e urgente intervenire direttamente all'origine del problema, in via preventiva, depurando tutti gli scarichi della società e, dunque, non solo quelli che recapitano in corso d'acqua superficiale (torrente Poscola), già regolati nell'autorizzazione AIA (PFOS 30 ng/l, PFOA 500 ng/l, altri PFAS 500 ng/l), ma anche quelli che recapitano in fognatura e poi confluiscono al depuratore consortile di Trissino, gestito da A.V.S..

Appare quindi necessario installare idonei impianti di trattamento che abbattano efficacemente tutti i PFAS, sia quelli a 4 che quelli ad 8 atomi di carbonio. Naturalmente, per imporre alla Miteni l'installazione degli idonei impianti di trattamento, risulta necessario che la Regione fissi innanzitutto i limiti allo scarico - così come indicati dall'Istituto superiore di sanità - anche per gli scarichi in fognatura confluenti al depuratore consortile, che attualmente sono troppo elevati e consentono la veicolazione degli inquinanti attraverso lo scarico del depuratore e il canale gestito da A.Ri.C.A.

Inoltre, per completare gli interventi all'origine, deve essere potenziata la barriera della falda sotterranea presso la Miteni, allo scopo di bloccare la propagazione sotterranea dell'inquinamento e trattare le acque estratte con idonei impianti di abbattimento, prima di scaricare le acque. Dai fatti sopra esposti risulta: 1) che le acque che la Miteni scarica nel depuratore consortile e, nel recente passato, cioè all'epoca della denuncia alla procura della Repubblica in Vicenza, nel mese di luglio 2013, anche nel torrente Poscola, sostanze perfluoroalchiliche con concentrazioni rilevanti di PFOA e di PFOA; 2) che tali sostanze appartengono alla classe dei composti organici alogenati, con la conseguenza che rientrano nell'elenco delle sostanze pericolose di cui al n. 15 (composti organici alogenati) della tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3) che, per quanto sopra osservato sulla particolare natura dei terreni, le acque contaminate percolano nell'acqua di falda idropotabile.

In tale contesto appare ben difficile non ritenere la sussistenza del reato di cui all'articolo 439 del codice penale (avvelenamento di acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo), anche nella forma colposa di cui all'articolo 452, ovvero, a partire dal mese di maggio 2015, con l'entrata in vigore della legge n. 68, anche i reati di cui

agli articoli 452-quater, comma secondo, n. 2 (disastro ambientale reversibile) e 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente).

A ciò deve essere aggiunto l'ulteriore fatto che gli scarichi della Miteni, sia quelli che passano attraverso il depuratore consortile di Trissino e poi recapitano nel corso d'acqua Fratta - Gorzone, sia quelli che recapitano direttamente nel torrente Poscola, hanno deteriorato le acque superficiali, facendo superare il limite dello standard di qualità di 0,65 ng/l; si tratta quindi di una chiara causa-effetto di danno ambientale, per altro misurabile perché vi è un limite di riferimento di legge (il limite è previsto nel decreto legislativo 13 ottobre 2015, n.172).

Infine deve essere posto in evidenza che la Miteni ha anche superato i limiti allo scarico nel torrente Poscola, imposti con l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione il 30 luglio 2014, in quanto gli accertamenti eseguiti da ARPA hanno appurato il superamento dei valori limiti del PFOA allo scarico in data 30 ottobre 2014, nonché in data 11 dicembre 2014.

L'ARPA dovrà effettuare una nova verifica su tali scarichi anche nel 2016, come comunicato nella sua ultima relazione del 27 maggio 2016 (doc. 1269/2). Nel caso in cui tali superamenti venissero oggi confermati dall'ARPA, si configurerebbe la violazione della norma contenuta nell'articolo 29 quattordicesimo, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intervenute (reato contravvenzionale).

Invero va ricordato che le prescrizioni dell'AIA sul rispetto dei limiti allo scarico da parte della Miteni sono operative a partire dal 30 luglio 2015, cioè a decorrere da un anno dalla data del decreto di autorizzazione AIA, emesso in data 30 luglio 2014. Si tratta di considerazioni complessive e finali che, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione il 16 maggio 2016, prescindono totalmente dall'intervento del Ministero o della regione Veneto, oggi chiamati esclusivamente a completare, anche per gli altri PFAS, la fissazione dei limiti massimi delle acque inquinate da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di falda, già fissati per i PFOA.

6) Il fenomeno della subsidenza nell'area del Delta del Po

La relazione ha anche trattato il fenomeno della subsidenza nell'area del Delta del Po, che ha comportato l'emissione, da parte del gip del Tribunale di Rovigo, di provvedimenti di sequestro preventivo, confermati dalla Suprema Corte, di alcune piattaforme dell'Eni dedicate all'estrazione di gas e di idrocarburi (Angela Angelina, Dosso degli Angeli, Irma Carola e Naomi Pandora), sul presupposto che tale estrazione avrebbe determinato la depressione del fondo marino e della costa. Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo venivano estese all'attività estrattiva svolta nel ravennate, dove per l'appunto si trova la piattaforma Angela Angelina, nonché ai giacimenti antistanti la città metropolitana di Venezia.

La vicenda ha posto in evidenza un conflitto tra gli uffici giudiziari dei Rovigo e di Ravenna, posto che il relativo fascicolo processuale, concernente le ipotesi di reato di disastro ambientale innominato e di danneggiamento aggravato nei confronti dei vertici dell'ENI, dopo il suo trasferimento per competenza territoriale da Rovigo a Ravenna, è stato definito con provvedimento di archiviazione, in data 14 febbraio 2011, perché il fatto non sussiste.

In realtà, nella stessa ordinanza di archiviazione si riconosce che il problema della subsidenza antropica sussiste e che la situazione deve essere monitorata, posto che sussiste un rischio concreto del suo aggravamento.

Alcuni possibili interventi normativi

- Recupero o smaltimento

Con riferimento agli aspetti sopra evidenziati, al fine di poter efficacemente contrastare tali pratiche in fase di valutazione preventiva (rilascio di autorizzazioni), è necessario provvedere

con urgenza ad una semplificazione delle norme in materia, esplicitando i principi che si intendono preservare.

E, così, andrebbe definito con chiarezza che si può arrivare al recupero, solo dopo la sottrazione dei contaminanti, stabilendo limiti opportuni su eventuali diluizioni ammissibili (per sostanza e/o concentrazione) o chiarendo esplicitamente che tale pratica va evitata in ogni caso. Nella normativa attuale, infatti, tale principio di salvaguardia non è del tutto difendibile. Inoltre, al fine di contrastare l'insediamento di impianti a tecnologia di basso livello e favorire invece impianti che investono in tal senso, sarebbe utile avere un riferimento normativo sul confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, ovvero una percentuale minima di recupero, oltre la quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, ma diventa piuttosto un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento.

In questo modo, già nella fase del controllo preventivo, ovvero nelle valutazioni connesse al rilascio di un'autorizzazione, vi sarebbero gli strumenti per limitare il proliferare di impianti "di facciata", che in un mercato sano non sarebbero competitivi.

- La caratterizzazione dei cicli di trattamento e la questione dell'omologa
Spesso, come si è avuto modo di verificare nel corso delle varie inchieste giudiziarie, la gestione illecita di rifiuti è agevolata da analisi di caratterizzazioni dei rifiuti, in partenza, effettuate con modalità che non ne assicurano la rappresentatività.

La normativa vigente affronta in maniera esplicita la questione della caratterizzazione, riferita a ciascun lotto di produzione, soltanto per il conferimento in discarica, laddove chiarisce che un impianto di gestione rifiuti non può essere assimilato a un ciclo continuativo e, pertanto, non è ammissibile l'effettuazione delle cosiddette "omologhe" valide per periodi lunghi (sei mesi, un anno ...) sui rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti.

Andrebbe chiarito che quanto espresso per le discariche costituisce principio generale, ancor più valido se la destinazione è a recupero.

- Conglomerati - aggregati riciclati legati e non - sottofondi stradali
La problematica della verifica dei prodotti per rilevati stradali, derivati anche dal riutilizzo di rifiuti che hanno cessato tale qualifica, è nota ed è molto sentita in relazione ai controlli sulle grandi opere in costruzione.

Il D.M. 5 febbraio 1998, che definisce i criteri di riutilizzo di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero, risulta una norma non più adeguata alle problematiche emerse negli ultimi anni e alle attività di recupero poste in essere e all'esigenza di sostenere il recupero, garantendo le necessarie tutele ambientali.

E' necessario un aggiornamento normativo per meglio definire sia le caratteristiche dei rifiuti avviati a recupero di materia finalizzato alla produzione di aggregati e conglomerati, cementizi e bituminosi, sia le caratteristiche dei prodotti di recupero ottenuti, questi ultimi classificati in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione (in impianto di recupero) in prodotti non legati e prodotti legati con legante "idraulico" (calce o cementi) ovvero bituminoso. Fondamentale è altresì definire puntualmente le attività di recupero attraverso le quali avviene questo passaggio.

La DGRV 1060/2014 ha definito il quadro delle norme UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) di riferimento per i prodotti per l'edilizia derivati dal recupero dei rifiuti, così detti inerti, e questo rappresenta un primo passo per dare indicazioni chiare al settore del recupero dei rifiuti, cosiddetti "inerti", che rappresentano dal 30 al 50 per cento del totale dei rifiuti speciali prodotti e che, in base agli obiettivi comunitari, devono essere avviati al recupero di materia almeno per il 70 per cento.

- L'onorabilità dei soggetti gestori dei rifiuti
L'elevata sensibilità del tema della gestione dei rifiuti suggerisce di approntare un sistema standardizzato di comunicazione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dei nominativi dei soggetti in tal modo abilitati: rappresentanti legali, responsabili tecnici di impianti, ecc.

In tal modo sarebbe possibile monitorare da parte delle autorità competenti anche la presenza di soggetti segnalati e “attenzionati”, ma non ancora noti negli elenchi giudiziari.

Infine, a prescindere dalla presenza di infiltrazioni mafiose, sarebbe in ogni caso importante la definizione dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria di tutte le imprese, che si propongono per la gestione dei rifiuti, ad oggi stabiliti in parte solo per le imprese che operano in regime semplificato, ex articoli 214 e 216 del testo unico ambientale.

Anzi, è proprio questo il punto dolente della gestione dei rifiuti nell'intero territorio della regione Veneto.

- Ulteriori interventi

Infine, appaiono auspicabili alcuni interventi del legislatore, il primo, volto a operare una distinzione netta tra il trattamento sanzionatorio dei rifiuti pericolosi, rispetto ai rifiuti non pericolosi, l'altro sui termini di prescrizione dei reati ambientali, sulla base della considerazione che la sicurezza di impunità costituisce causa importante della diffusità degli illeciti ambientali.

Su quest'ultimo punto deve essere valutato positivamente il raddoppio dei termini di prescrizione, a partire dal 7 settembre 2010, per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente le attività organizzate per il traffico di rifiuti, a seguito del suo inserimento nell'articolo 53 bis del codice di procedura penale, che ha attribuito la competenza per tale reato alla procura distrettuale antimafia, ai sensi dell'articolo 11, legge 3 agosto 2010 n. 136.

Le inchieste giudiziarie più significative

1) La vicenda Fior

Nel contesto di una situazione ambientale opaca e melmosa nella gestione dei rifiuti, come sopra rappresentata, si inserisce - a pieno titolo - la vicenda dell'ingegnere Fior Fabio, ampiamente trattata nei capitoli sulla Regione Veneto (capitolo primo, paragrafi 8), 9) e 10) e sulla Provincia di Padova (capitolo terzo, paragrafi 4) e 10), che illustrano ampiamente la vicenda, con alcune considerazioni conclusive.

In questa sede, non si possono che ribadire le sopra riportate conclusioni.

Invero, il Fior, nel corso della sua lunga carriera ai vertici dell'amministrazione regionale - dapprima, quale dirigente generale della Direzione Tutela Ambiente, Vice presidente della Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente (CTRA) a partire dal 5 luglio 2002 e fino al 23 agosto 2010, nonché Vice presidente della Commissione VIA (luglio 2002/marzo 2005), poi, dirigente del Settore energia, dal 28 settembre 2010, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del Settore progetto integrato Fusina della Sezione Progetto Venezia e, infine, dal 15 luglio 2014, dirigente del Settore Patto dei sindaci e PAES Sezione Energia, sino alla data del suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014 - ha accumulato una serie ininterrotta di abusi d'ufficio e di falsi, fino alla costituzione di un'associazione per delinquere, che traeva alimento proprio dai ruoli dirigenziali ricoperti.

Il Fior ha potuto, per tanti lunghi anni, consumare i reati contestati e ritenuti nella sentenza del gup presso il Tribunale di Venezia n. 1251 del 21 ottobre 2015, grazie alle coperture politiche e amministrative di cui godeva, considerato che tra i coimputati nel procedimento penale a suo carico vi sono gli ex assessori all'Ambiente Renato Chisso e Giancarlo Conta, nonché i funzionari regionali Zecchinelli Paolo che, all'epoca dei fatti, era il Segretario dell'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, e Casarin Roberto che, all'epoca dei fatti, era il Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio per la Regione Veneto.

E, tuttavia, come si è già rilevato, il trasferimento del Fior dal Settore Ambiente al Settore Energia degli uffici regionali non aveva intaccato minimamente i suoi “poteri”, dentro e fuori l'Amministrazione regionale, nelle attività di controllo degli impianti di trattamento dei rifiuti e delle discariche, tanto più alla luce del fatto che, a dispetto della grave sanzione disciplinare subita della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi, era stato chiamato a svolgere funzioni dirigenziali in altri settori importanti dell'amministrazione regionale.

Si tratta di dati di fatto acclarati.

Invero, il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale, contestato al capo 5) della sentenza citata, in concorso con Zecchinelli Paolo, nella qualità di segretario dell'Assessore all'Ambiente, è stato consumato dal Fior in data 26 febbraio 2013, quando assessore all'Ambiente era Maurizio Conte e la Giunta regionale era presieduta da Luca Zaia.

Ciò significa che il Fior aveva libero accesso agli uffici dell'assessorato all'Ambiente, nonostante il suo allontanamento avvenuto circa tre anni prima.

D'altro canto, riesce difficile immaginare che lo Zecchinelli, nella sua qualità, si sarebbe prestato a rilasciare una dichiarazione ideologicamente falsa in favore del Fior, se non fosse stato consapevole del fatto che costui era ancora ben inserito nell'amministrazione della Regione Veneto.

Inoltre, il reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale (capo 20), contestato al Fior, nella veste di promotore e capo, è stato da lui consumato a decorrere, proprio, dall'anno 2010 - quando aveva lasciato o stava per lasciare l'incarico di dirigente generale presso la Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto - e sino al mese di ottobre 2014, allorquando è stata eseguita nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare. Ancora, il sistema ideato dal Fior per imporre la figura del "terzo controllore" sulla maggioranza degli impianti e delle discariche della regione Veneto, è stato realizzato tra il 2000 e fino alla data del suo arresto, posto che risulta acclarato, anche nella sentenza del Gup, che presso ben 35 impianti, come sopra riportati, suddivisi tra tutte le province del Veneto, tale figura faceva capo proprio al Fior e alle società di cui egli era socio occulto e, cioè, la SICEA srl, la Z.E.M. Italia srl, la NEC srl, successivamente, confluite tutte nella EOS Group srl.

Né in questa sede può essere sottaciuto il ruolo mantenuto dall'ingegnere Fabio Fior, anche dopo l'anno 2010, nella falsa forestazione della discarica di Sant'Urbano, dove un fiume di denaro pubblico regionale, pari a 5 milioni di euro, è indebitamente passato dalle casse dell'Amministrazione regionale nella piena disponibilità del Fior, tramite la società Green Project srl, di cui lo stesso era socio occulto.

Anche in quest'ultima vicenda - nella quale il Fior e i suoi sodali, nell'avviso di conclusione delle indagini, sono accusati del reato di peculato continuato - gli attuali vertici politici e amministrativi della Regione Veneto si sono mossi sicuramente in ritardo.

In particolare, non appare congrua l'affermazione dell'assessore all'ambiente, Maurizio Conte, secondo cui "quando siamo arrivati abbiamo sospeso tutti i rapporti con certe società (la Green Project srl)".

Al contrario, la regione Veneto ha proseguito i rapporti con la Green Project srl, anche dopo l'insediamento della nuova Giunta regionale - della quale il Conte faceva parte, nell'anzidetta qualità di assessore all'ambiente - avvenuto in data 10 aprile 2010, mentre il Fior, tramite la stessa società, dal canto suo, proseguiva indisturbato fino al 2012 nell'attività di prosciugamento dei fondi pubblici regionali, destinati alla forestazione della discarica di Sant'Urbano, mai avvenuta.

In conclusione, si deve affermare - senza tema di smentita - che il ruolo, gli incarichi di prestigio conferiti e il potere, anche di fatto, esercitato con la massima disinvoltura dall'ingegnere Fior Fabio, all'interno del settore ambiente della regione Veneto, fino alla data del suo arresto nel mese di ottobre 2014, non erano quelli di "un dipendente" qualunque, né la sua posizione era punto assimilabile a quella di "un altro dipendente nel comparto bolli auto", anche lui attinto da ordinanza di custodia cautelare, come ha affermato - in via esemplificativa - il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Si tratta di un accostamento che, sia pure con le migliori intenzioni, finisce con il minimizzare l'effettiva rilevanza del ruolo del Fior e la conseguente gravità dei numerosi reati da lui consumati, nell'esercizio delle sue funzioni, nel corso dei tanti anni in cui il dirigente

regionale del Settore Ambiente ha impunemente operato, senza controllo alcuno e con la connivenza di tanti, in danno soprattutto della Regione Veneto.

2) L'Autostrada Valdastico Sud

Altra vicenda esaminata nella relazione concerne la realizzazione dell'Autostrada A31, cosiddetta Valdastico Sud.

Le indagini svolte dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia hanno posto in evidenza che nei sottofondi e rilevati dell'autostrada sono stati utilizzati materiali tossico nocivi in un contesto di diffusa illegalità e omertà, che vede coinvolte tutte le imprese fornitrici indagate, l'ARPA Veneto e la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, la quale ha eseguito i relativi lavori tramite la società in house Serenissima Costruzioni spa.

Nella specie, com'è emerso dalle indagini svolte, è accaduto:

1) che il prezzo dei materiali utilizzati era bassissimo, dal momento che si trattava di rifiuti, ed è stato giudiziariamente acclarato nella misura di un quindicesimo del costo del loro trasporto, come emerge dagli atti del procedimento penale n. 4553/15 e n. 6078/11 r.g.n.r. mod. 21 DAA (doc. 450/2 e doc. 450/3);

2) che gli addetti al controllo dell'ARPA Veneto, allorché il materiale appariva "visivamente" non conforme, si limitavano a rimandarlo al mittente, come emerge dalla richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti di alcuni indagati nel procedimento penale n. 10242/15 r.g.n.r. mod. 21 DDA (doc. 953/2), senza sporgere alcuna denuncia dell'accaduto alle autorità competenti e senza informare la stessa stazione appaltante, nonostante che l'ARPA fosse deputata, proprio, al controllo dei materiali utilizzati nei sottofondi e rilevati dell'autostrada, in forza di due precise e puntuali convenzioni, stipulate con la società Autostrada, rispettivamente, in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, con un onere a carico di quest'ultima di euro 1.570.000,00 (doc. 451/2).

La mancata denuncia da parte dell'ARPA Veneto, che - a tacere d'altro - ha violato gli obblighi di audit assunti, lascia molto perplessi, tanto più alla luce delle considerazioni del dottor Fabrizio Celenza, titolare di una di una delle tre inchieste, il quale nel corso della sua audizione, ha riferito di essersi posto il problema della responsabilità della stessa società Autostrada, in ordine all'utilizzo di tali rifiuti.

In tale quadro, anche le due convenzioni anzidette sembrano obbedire a una logica di controlli solo di forma, più che di sostanza, posto che ancora il dottor Celenza ha rimarcato che ci si muove all'interno di sistema fatto di affari, un vero e proprio business, che coinvolge non un soggetto determinato, bensì una pluralità di operatori economici, i quali agiscono spregiudicatamente in palese violazione di ogni regola, sicché l'opera pubblica diventa un'occasione per smaltire i rifiuti.

Del resto, Bruno Chiari e Gabriella Costantini, rispettivamente, direttore generale dell'Autostrada Brescia -Verona -Vicenza - Padova spa e responsabile dell'area costruzioni della società Autostrada, non hanno fornito risposta alcuna alla domanda sui criteri con cui sono stati contrattualmente determinati sia le caratteristiche e le qualità del materiale usato per i rilevati e i sottofondi dell'Autostrada A 31 - Valdastico, sia i costi di tale materiale, asserendo di non esserne a conoscenza, in quanto l'opera era stata realizzata tramite la Serenissima Costruzioni spa, che tuttavia è una società in house.

Addirittura, il Chiari ha minimizzato l'entità dell'esborso della somma di euro 1.570.000 in favore dell'ARPA, in forza delle citate convenzioni di audit, concluse con ARPA Veneto, sulle attività di monitoraggio ambientale connesse alla realizzazione della autostrada A31 Valdastico sud, tronco Vicenza-Rovigo, sostenendo che tale esborso rappresentava solo lo 0,1 per cento del costo dell'opera, del valore di 1.150 milioni di euro, quasi a voler significare che l'inutilità della spesa sostenuta dalla società Autostrada, alla luce dei risultati conseguiti, aveva inciso sul costo complessivo dell'opera in una percentuale insignificante. Si tratta all'evidenza di una considerazione assolutamente non pertinente, che si commenta da sé.

Comunque, le risposte fornite dai rappresentanti della società Autostrada appaiono ignorare del tutto che la qualità e le caratteristiche dei materiali (nella specie, rifiuti), utilizzati per i

sottofondi e i rilevati autostradali, costituiscono un momento essenziale dell'opera realizzata, tanto più ove si consideri che tali rifiuti, a causa delle piogge, sono destinati, verosimilmente in arco di tempo più o meno lungo, a inquinare le falde acquifere sottostanti, mediante il rilascio di elementi pericolosi e, nei tempi brevi, sono in grado di determinare un processo di lisciviazione e conseguente rottura del manto autostradale.

A questo punto, non rimane che esprimere l'auspicio che la Valdastico Nord, l'autostrada di 53 km destinata a collegare Piovene Rocchette (Vicenza) a Besenello (Trento), venga realizzata con materiali (mps) diversi da quelli usati per la Valdastico Sud.

3) La Centrale termoelettrica Enel di Polesine Camerini (Porto Tolle)

L'Enel ha gestito la Centrale termoelettrica di Polesine Camerini dal 1980 al 2009. Sulla gestione della centrale, oltre a numerose decisioni dei giudici di merito, è intervenuta Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16422, in data 11 gennaio 2011 (doc. 756/3), ha confermato l'impianto accusatorio, quale delineato dal Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 192 del 2006 (doc. 812/3) e, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo, rimettendo le parti davanti la Corte d'Appello di Venezia, in sede civile per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato consumato nel corso degli anni dagli imputati.

Sul punto osserva la Corte di Cassazione che “la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento nel periodo di “vacatio”, che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, infine, si adeguò di fatto all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata dalla legge. E', dunque, certo che non solo l'Enel rimase del tutto inadempiente alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante, che vanificò anche le diverse prescrizioni emanate nel 1999”.

Viceversa, l'Enel mediante l'utilizzo dell'olio combustibile denso (OCD), nella misura di tre milioni di tonnellate all'anno, con elevato tenore di zolfo, accompagnato dalla mancanza di sistemi di abbattimento del biossido acido di zolfo (SO₂), degli ossidi di azoto (NO_x) e delle polveri sottili ha compromesso gravemente l'ambiente circostante in tutta l'area del Parco del Delta del Po, fino a comprendere molti comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna, nel raggio di 25 Km dalla stessa centrale. In sostanza, l'Enel ha causato gli enormi danni ambientali, poi acclarati nella sentenza della Sezione civile della Corte d'Appello di Venezia n. 1625 del 2 aprile 2014, allo scopo di non sostenere i costi necessari alla riconversione della centrale termoelettrica.

Successivamente è intervenuta la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 175, pronunciata in data 31 marzo 2014 e depositata il successivo 22 settembre (doc. 697/2), che ha ritenuto gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi (dal 23 settembre 1996 al 23 maggio 2002) e Scaroni Paolo (dal 24 maggio 2002 al mese di maggio 2005), responsabili del delitto di cui all'articolo 434, comma 1, codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B), in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Ebbene, a fronte di sentenze di merito e di legittimità, che hanno acclarato l'esistenza di gravissimi danni all'ambiente, alle cose e alle persone di due regioni, il Veneto e l'Emilia Romagna, causati dalla Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, l'Enel ha effettuato, a seguito delle intervenute transazioni, solo risarcimenti parziali di danni, in favore di enti territoriali e di singoli cittadini, in ogni caso, senza alcun formale riconoscimento di responsabilità, ma solo con “finalità di solidarietà sociale”, con l'esclusione di ogni accordo transattivo con il

Ministero dell'ambiente, che chiede danni per molte centinaia di milioni di euro, per la cui liquidazione l'Enel ha manifestato l'intenzione di percorrere fino in fondo le vie giudiziarie.

Infine, come si è illustrato nella relazione, l'Enel ha omesso di procedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area del Delta del Po.

Quanto, al futuro del sito della Centrale termoelettrica di Polesine Camerini, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel Produzione, Giuseppe Molina, la società, a distanza circa sette anni dalla chiusura della centrale termoelettrica, aveva eseguito la bonifica e la demolizione di un solo serbatoio di olio combustibile denso (ODC) dei nove che insistono sul sito, mentre per la bonifica degli altri otto serbatoi, alla data della sua audizione (14.12.2015), erano in corso le gare di appalto.

Sulle prospettive del sito, l'Enel si è limitata a indicare una serie di possibili destinazioni (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale), allo stato, prive di ogni attualità, rimettendosi a iniziative degli enti territoriali, quasi che la situazione di disastro ambientale non sia stata causata dalla sua attività.

Non v'è dubbio che ci si trova in presenza di comportamento censurabile e del tutto inaccettabile, tanto più se si considera che il principale azionista dell'Enel è lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, sulla base della documentazione acquisita, delle audizioni svolte, nonché dell'attività di indagine condotta dalla Commissione, il quadro generale che emerge disvela un grave inquinamento diffuso, a macchia di leopardo, anche di carattere storico, su tutto il territorio della regione, per fronteggiare il quale le risorse rese disponibili da parte della regione Veneto sono del tutto insufficienti. Si rende necessaria, pertanto, la predisposizione di un piano regionale di interventi che affronti con adeguatezza la bonifica dei 485 siti inquinati già individuati.

REGIONE SICILIANA

Relazione territoriale sulla regione Veneto <i>Relatori: On. Alessandro Bratti, On. Stella Bianchi, On. Renata Polverini</i>	Iter parlamentare di approvazione del testo
Testo pubblicato: Doc. XXIII n. 20	23/06/2016: Presentazione, esame e rinvio dell'esame 19/07/2016: Seguito dell'esame e conclusione 19/07/2016: Comunicata alle Presidenze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1

Conclusioni

Gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta territoriale sulla Sicilia consentono di trarre delle conclusioni in merito alle patologie del ciclo dei rifiuti nella Regione e alla presenza di un sistema di illegalità diffuso e radicato che costituisce uno dei veri ostacoli ad un'autentica risoluzione delle problematiche esistenti ormai da decenni.

Tali illegalità hanno trovato - e continuano a trovare - terreno fertile poiché le competenze regionali, ossia la programmazione ed il controllo, sono state utilizzate in maniera a dir poco inefficace. Invero poco importa se la programmazione per diversi lustri sia stata di competenza nazionale giacché la figura del commissario è coincisa con quella di vari presidenti della Regione siciliana. La situazione attuale, fatta di continue emergenze, risente pesantemente di scellerate scelte effettuate dal 2002 in poi: da una parte la previsione di costruire quattro mega inceneritori ha compromesso lo sviluppo della raccolta differenziata e dall'altra la costituzione dei 27 ATO ha esautorato i comuni delle proprie competenze altresì provocando una gravissima crisi finanziaria conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione di queste società che, è bene riaffermarlo, sono state uno strumento in mano alla politica per il controllo del consenso.

Questa pesante eredità non è stata superata dall'attuale Presidente della Regione, tant'è che oggi molti territori siciliani sono invasi dal pattume e l'idea di portare i rifiuti fuori regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema. I poteri derogatori, applicati prima con le ordinanze del Governo poi con quelle di somma urgenza del Presidente della Regione, non hanno raggiunto i risultati previsti nonostante questi strumenti emergenziali siano stati utilizzati per diversi lustri. A riprova di come essi siano inefficaci e controproducenti generando con le deroghe alle leggi ordinarie e alle disposizioni comunitarie solo nuove sacche di opportunità all'errore gestionale e agli illeciti.

Su questo v'è da ricordare come la prima dichiarazione dello stato di emergenza – stabilita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999 – doveva servire a porre fine al “modello” di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, al fine di introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo n. 22 del 1997 (il cosiddetto decreto Ronchi) ivi compreso il raggiungimento da parte dei comuni siciliani degli obiettivi di raccolta differenziata vigenti per legge. Sennonché l'unico risultato raggiunto è stato quello di chiudere le innumerevoli mini discariche che però sono state sostituite con quelle più grandi.

In generale, sia la vicenda dei quattro inceneritori che quella più recente relativa alla verifica delle autorizzazioni per le discariche private non solo mostrano quanto i controlli regionali siano stati inesistenti ma dà prova di quanto nella Regione siciliana sia ramificata la corruzione. Per esempio le convenzioni stipulate per la costruzione dei quattro mega impianti di combustione non sono state revocate neanche dopo l'intervento della Commissione europea

a dimostrazione del fatto che i vincitori della gara erano già stati scelti prima della pubblicazione del bando. Solo l'intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 18 luglio del 2007, fece saltare l'illecito piano, annullando il bando e le convenzioni stipulate. L'azione della Corte – e non di altri soggetti - comprova come non ci sia stata alcuna guerra tra la lobby degli inceneritori versus quella delle discariche anche perché alcuni gestori degli invasi facevano parte delle ATI che vinsero le gare di cui sopra.

Quindi è più opportuno ipotizzare che si sia trattato solo di una "differenziazione dell'investimento illecito".

E' lapalissiano affermare che il fallimento della costruzione dei mega impianti, negli anni, abbia favorito lo smaltimento nelle discariche, ma ciò lo si deve esclusivamente all'inerzia della Regione che non ha saputo, o voluto, incentivare la raccolta differenziata, e incentivare una filiera economica virtuosa a sostegno del riciclo.

Le vicissitudini che hanno contrassegnato la questione inceneritori e quelle relative alle autorizzazioni per le maxi discariche sono pragmatiche di un modus operandi illegittimo, illegale e per buona parte criminale.

La vicenda degli inceneritori è emblematica per la capacità delle organizzazioni di stampo mafioso di avere contezza degli affari attraverso, evidentemente, un'area di contiguità estremamente estesa che riguarda interi settori delle professioni, della politica e delle pubbliche amministrazioni.

L'ipotesi che l'affare relativo agli inceneritori sia stato frutto di accordi tra il mondo politico amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali non ha avuto conferma a livello processuale, atteso che le condotte sono ormai risalenti ed eventuali ipotesi di reato, come precisato dai magistrati palermitani, sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione.

Rimangono però fonti convergenti in merito alle gravissime anomalie del bando di gara e del procedimento, oltre che delle fasi successive concernenti la risoluzione delle convenzioni stipulate con le ATI.

Il procedimento penale aperto dalla procura della Repubblica di Palermo, iscritto per turbativa d'asta aggravata dall'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, è stato trasmesso al Gip con richiesta di archiviazione per maturata prescrizione.

La difficoltà dell'accertamento giudiziario in tempi congrui rispetto a quelli comunque ristretti della prescrizione può essere dipesa, nel caso di specie, dalla necessità che la notizia di reato presentasse già essa stessa un quadro di organicità nel quale collocare i singoli fatti altrimenti non apprezzabili nella loro significatività se isolatamente presi in considerazione.

Si vuole con ciò in effetti evidenziare che soltanto una notizia di reato dello spessore e del tipo di quella da cui è dipartita l'attività giudiziaria della procura di Palermo, ossia proveniente da organi istituzionali che avevano già attenzionato per loro parte il fenomeno, poteva dare all'azione investigativa corpo ed impulso per un accertamento delle vicende.

Ma questo è anche il punto debole dell'attività giudiziaria posta in essere sotto il profilo della tempestività, perché solo oggi possiamo dire che un'indagine tempestiva avrebbe provocato un accertamento dei fatti.

Ma i fatti erano a monte così complessi ed interconnessi che era difficile aspettarsi notizie di reato, per così dire intermedie, capaci in ogni caso di squadernare le globali e inquietanti fattispecie investigate. Solo il lavoro preventivo ha consentito alla magistratura di approcciarsi ad un tutto organico e coerente in ordine al quale azionare i suoi poteri di indagine e ricerca. Ma questo tutto organico, ovviamente, non è potuto esitare in tempo reale rispetto ai fatti, ma solo a seguito di laboriosa attività che non ha potuto portare ad esiti processualmente apprezzabili.

Tuttavia, al di là di queste considerazioni, residuano intatte le perplessità sulla tempistica che ha caratterizzato lo svolgimento delle indagini, avviate nel 2010 ancorché i fatti risalissero al 2007. Questa circostanza era diventata infatti di rilevanza pubblica, e quindi ripresa dai principali quotidiani locali, nel momento in cui la Corte di giustizia europea aveva annullato il

bando di gara per la costruzione degli impianti a causa della sua mancata pubblicazione anche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il sistema comunque ha funzionato, sia pure per vie parallele.

Rispetto a certi macrofenomeni è riduttivo aspettarsi una risposta dall'autorità giudiziaria penale perché la pluralità degli interessi coinvolti, che può trascinare in eterogeneità, in accordi disattesi, in vicende giudiziarie, ha messo in moto un sistema di risposta sia amministrativa che in termini di azioni giudiziarie civilistiche che hanno evitato che dagli ipotetici fatti originari derivassero vantaggi ingiusti a carico di soggetti privati.

Una cosa è certa. Vi sono alcune azioni amministrative che per la magistratura costituiscono delle vere colonne d'Ercole perché questa, evidentemente, non ha un potere pianificatorio e non può e non deve sostituirsi alla azione di governo.

Quello che può essere valorizzato in sede giudiziaria è una "bonifica" dei soggetti operanti sul territorio incentivando le misure di prevenzione, atteso che la pericolosità sociale dei destinatari delle misure di prevenzione si è ampliata fino a ricomprendere tutti coloro che vivono dei proventi di reato, compresi i reati di corruzione o di turbativa d'asta.

Attraverso questa strada può quindi essere inibito a soggetti la partecipazione a procedure amministrative di affidamento di appalti.

Deve però evidenziarsi, nel caso di specie, che le indicazioni e gli accertamenti esposti nella relazione territoriale sulla Sicilia della Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della precedente legislatura potevano divenire suscettibili di essere apprezzate in termini di rilevanza come notizia di reato. E' evidente che la concretizzazione ad ogni effetto giuridico in termini di notizie di reato giudiziariamente apprezzabili si è avvalsa dell'azione investigativa susseguente della delegata polizia giudiziaria, tramite la quale gli accertamenti e le indicazioni provenienti da organi non parti del procedimento penale si sono tradotte in delineate fattispecie sulle quali innestare le conseguenti determinazioni investigative e/o determinative da parte dell'autorità giudiziaria. Resta il fatto che un'inchiesta di così grande rilevanza, per le ragioni ampiamente esposte nella relazione, si è chiusa con un "nulla di fatto", nonostante l'evidente sussumibilità dei fatti nella fattispecie di reato della turbativa d'asta.

Deve comunque far riflettere, anche in vista dell'impiantistica che sarà realizzata in Sicilia, la vicenda dei quattro termovalorizzatori cui si è dato ampio risalto nella relazione, vicenda che ha dimostrato come la criminalità organizzata abbia una straordinaria capacità di avere contezza dei principali "affari" e questo, come già evidenziato nella precedente relazione territoriale sulla Sicilia, dimostra l'esistenza di un'area di contiguità estremamente estesa e consolidata che abbraccia interi settori delle professioni, della politica e della pubblica amministrazione.

Le iniziative poste in essere nella fase di avvio da parte della Giunta regionale in carica hanno evidenziato la necessità di dovere estrapolare dal procedimento amministrativo il cruciale segmento dell'AIA per le discariche e hanno contribuito alla realizzazione delle tre piattaforme di Enna, Gela e Messina.

A ciò si aggiunge l'aver posto a base della sua e della futura azione dell'amministrazione il principio di verità, che nel caso di specie ha comportato l'istituzione di una commissione ispettiva.

Ed è proprio dal principio di verità che è stato necessario partire.

Tale verifica andava fatta sia rispetto al passato, ossia rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, sia rispetto ai procedimenti in itinere ancora oggetto di valutazione da parte degli uffici della Regione competenti.

Questa sembra costituire la ragione per la quale si è inteso trasferire con legge regionale, e quindi per il tramite della politica, la competenza alla valutazione e al rilascio dell'AIA dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti), trattandosi di un segmento procedimentale di fondamentale importanza nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il passaggio di competenze è avvenuto con legge regionale e quindi con una scelta operata dal legislatore siciliano.

Nell'esecuzione dei compiti di valutazione riattribuiti all'assessorato all'energia si è verificato un fenomeno che si sarebbe anche potuto considerare ordinario ove fosse avvenuto in circostanze diverse, ma che ha assunto connotazioni abnormi nel caso specifico. Ci si riferisce in particolare all'ostracismo degli uffici che avrebbero dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA.

E però l'estrapolazione di questo segmento procedimentale ha fatto apparire emergenti una serie di problematiche afferenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, problematiche la cui significanza ha assunto un rilievo centrale in quanto su di esse si fondava, sostanzialmente, l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia.

Deve evidenziarsi, e il dato è obiettivo, che non si trattava di autorizzazioni di discariche private satellite rispetto alla gestione pubblica. Corretta appare, quindi, la scelta del legislatore di estrapolare e attenzionare un segmento procedimentale basilare nel sistema di gestione dei rifiuti.

L'attenzione rivolta, quindi, al sistema del rilascio dell'AIA è nata fundamentalmente dalla consapevolezza di una situazione sostanziale di fondo.

Le discariche pubbliche erano esaurite o mal gestite.

Doveroso era, rispetto alle discariche private, verificare il regime delle autorizzazioni, non per criminalizzarle ma per verificare la legittimità del loro operato, anche e soprattutto con riferimento ai gravissimi problemi ambientali che affliggono da decenni ormai la Regione siciliana.

Ed allora, con riferimento al "passato", è stata istituita la commissione ispettiva per la verifica degli iter amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e per la verifica delle tariffe da queste applicate.

Con riferimento al "futuro" è stato individuato un organo nuovo chiamato a valutare autonomamente il rilascio delle autorizzazioni a prescindere da qualsiasi tipo di collegamento funzionale e burocratico con il passato; è evidente, infatti, che l'estrapolazione del segmento procedimentale per il rilascio dell'AIA consente allo stesso di potere essere valutato con maggiore autonomia rispetto a qualsiasi tipo di interesse diverso da quello pubblico posto a base del procedimento medesimo.

Si è trattato di un approccio a 360 gradi, globale, l'unico approccio possibile per affrontare e tentare di risolvere le gravissime problematiche che pesano sulla Sicilia (e su altre parti del Paese) a causa di una gestione del ciclo dei rifiuti cronicamente emergenziale, per le ragioni già esposte nella prima parte della relazione.

Va sottolineato come i risultati della commissione ispettiva siano stati utilizzati da uffici di procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali.

In questo campo, ancora più che in altri, è fondamentale potere disporre di uffici competenti, di persone altrettanto competenti, capaci, professionalmente attrezzate ed oneste.

Ed invece l'inchiesta svolta ha dimostrato come in diversi casi le nomine in posti cruciali, decisionali e/o di controllo, sono state effettuate senza tenere in alcun conto le competenze e le professionalità, sulla base di logiche evidentemente estranee al buon andamento della pubblica amministrazione. E di ciò si ha ampia dimostrazione nella vicenda che ha riguardato Gaetano Gullo, dirigente generale del Corpo forestale della Regione siciliana, già nominato, dal mese di giugno 2013 al mese di gennaio 2015, dirigente del dipartimento ambiente. Audito in Commissione in data 14 marzo 2015, Gaetano Gullo ha ammesso di non possedere le competenze per svolgere quell'incarico.

Ed allora, la nomina di un soggetto privo di competenze in un ufficio cruciale della Regione siciliana in materia ambientale può ricondursi o all'incompetenza di chi effettua la nomina, fatto questo gravissimo, o, peggio ancora, alla sua mala fede, potendo più facilmente essere